

EDILIZIA ED URBANISTICA: Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Perché il manufatto interessato è stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire - Legittimità - Circostanza che gli abusi sono stati accertati dai Carabinieri e non dai competenti Uffici comunali - Irrilevanza - Fattispecie.

Tar Lazio - Latina, Sez. I, 10 novembre 2022, n. 869

“[...] nessuna norma preclude al competente ufficio comunale, ai fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e trasfusi, come nella fattispecie, in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze ivi indicate [...].

Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, nella fattispecie non viene in rilievo un porticato aperto su tre lati ma un locale chiuso con una propria volumetria per la realizzazione della quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01; la mancanza del titolo in questione giustifica, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, l’applicazione della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Michelangelo Francavilla nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 ottobre 2022 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 05/05/11 Francesco D’Onorio De Meo ha impugnato l’ordinanza n. 9 del 16/02/11 con cui il Comune di Itri gli ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11/10/22, tenutasi in modalità da remoto secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Francesco D’Onorio De Meo impugna l’ordinanza n. 9 del 16/02/11 con cui il Comune di Itri, sulla base di un accertamento effettuato dai Carabinieri di Itri e trasmesso con nota del 20/04/10, gli ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo

edilizio, di un manufatto in muratura avente dimensioni di mt. 2,72 x 5,35 per una superficie complessiva di mq. 14,55 ed una volumetria di mc. 39,00 circa.

Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l'adozione del provvedimento impugnato e, quindi, per non avere potuto fornire all'amministrazione notizia della dia in sanatoria da lui presentata e mai contestata dal Comune.

Il motivo è inaccoglibile; il vizio dedotto, infatti, ha natura procedimentale e, pertanto, è inidoneo, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, a comportare l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della correttezza sostanziale dello stesso, profilo in ordine al quale si rinvia a quanto in prosieguo specificato.

Con la seconda e la terza censura, tra loro connesse, il ricorrente prospetta:

– la violazione degli artt. 27 comma 3 d.p.r. n. 380/01 e 9 l.r. n. 15/08 in quanto nella fattispecie l'ordinanza di demolizione non sarebbe stata preceduta dall'accertamento dell'abuso effettuato dal competente ufficio comunale ma si fonderebbe su una relazione trasmessa dai Carabinieri di Itri, il che avrebbe precluso all'ente locale di apprezzare la valenza della dia in sanatoria presentata dal ricorrente (seconda doglianza);

– la violazione degli artt. 22, 23, 31 e 37 d.p.r. n. 380/01, 19 l. n. 241/90 e 3 d.l. n. 80/05 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto l'opera realizzata consisterebbe in un porticato aperto su tre lati che sarebbe assentibile a mezzo della dia "semplice", effettivamente presentata dal ricorrente a sanatoria in data 07/05/10. In particolare, il Comune di Itri non avrebbe mai potuto ordinare la demolizione sia perché non avrebbe preventivamente contestato la dia sia perché per l'intervento, che non richiederebbe il permesso di costruire, sarebbe applicabile solo una sanzione pecuniaria ex art. 37 d.p.r. n. 380/01 (terza doglianza).

I motivi sono infondati.

Con riferimento alla seconda censura, il Tribunale rileva che nessuna norma preclude al competente ufficio comunale, ai fini della contestazione dell'abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e trasfusi, come nella fattispecie, in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze ivi indicate.

Per quanto concerne, poi, il terzo motivo, dall'accertamento effettuato dai Carabinieri di Itri, come richiamato nello stesso atto introduttivo e nell'atto impugnato, emerge che il ricorrente ha realizzato, in assenza di titolo abilitativo, un locale in muratura avente superficie di mq. 14,55 e volumetria di mc. 39,00.

Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, nella fattispecie non viene in rilievo un porticato aperto su tre lati ma un locale chiuso con una propria volumetria per la realizzazione della quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01; la mancanza del titolo in questione giustifica, ai sensi dell'art. 33 d.p.r. n. 380/01, l'applicazione della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato. Va, inoltre, rilevato che la dia ex art. 22 comma 1 d.p.r. n. 380/01, presentata in data 07/05/10 dal ricorrente al Comune di Itri, non esplica alcun effetto inibitorio sulla potestà repressiva dell'ente locale sia perché la dia "semplice", quale quella in esame, era ex se inidonea a legittimare un aumento di volumetria sia perché il titolo edilizio in esame aveva ad oggetto un porticato e, quindi, un'opera diversa da quella contestata con la gravata ordinanza di demolizione.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Tribunale ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell'ente intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL SEGRETARIO